



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO "BILANCIO E PATRIMONIO"**

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(Assunto il 23 SET. 2013 Prot. 1023)

CODICE N° _____

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N. 13114 del 23 SET. 2013

OGGETTO: Determinazione delle modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione e dilazione di pagamento dei debiti extratributari, nonché del numero delle rate mensili concedibili e dei tassi di interesse applicabili (articolo 6, Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2).

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'Art. 44 della L.R. 4.2.02 N° 8
si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e, nel contempo, si
attesta che per l'impegno assunto esiste
copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosaria Guzzo

Publicato sul BURC N° del

Parte _____



Premesso

- che con l'articolo 16 del Regolamento regionale n. 2 del 23 marzo 2010 di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), sono state disciplinate le modalità di rateizzazione e di dilazione di pagamento dei debiti extratributari da parte di persone fisiche o giuridiche;
- che il comma 8 del predetto articolo demanda a un provvedimento del Dipartimento Bilancio e Patrimonio la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza, del numero delle rate mensili concedibili, nonché del tasso d'interesse applicabile;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, di determinare come appresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 8 del Regolamento di contabilità, le modalità di presentazione alla Regione, da parte di persone fisiche e giuridiche, dell'istanza di dilazione e rateizzazione dei debiti extratributari, del numero delle rate mensili concedibili, nonché del tasso d'interesse applicabile:

Articolo 1

1. Può essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.

Articolo 2

1. I soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno un debito extratributario nei confronti dell'Amministrazione regionale e che si trovano in obiettive difficoltà economiche, per come definite dall'articolo 44 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, possono richiedere al dipartimento regionale competente la rateizzazione e la dilazione del pagamento.
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni indicate nel punto 1 possono chiedere:
 - a) la dilazione del pagamento del debito per debiti d'importo inferiore a euro duemila;
 - b) la rateizzazione del pagamento dei debiti superiori a euro duemila.
3. La domanda, sottoscritta dal soggetto interessato o dal rappresentante legale per le persone giuridiche, deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza prevista per il pagamento del debito, personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta.
4. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilità della domanda.



6. Il funzionario addetto all'ufficio competente appone l'indicazione del giorno e della persona che presenta la domanda e sottoscrive per ricevuta copia della stessa.
7. La domanda può essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata.
Il funzionario addetto all'ufficio competente allega agli atti la busta contenente la domanda e appone sulla stessa l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
8. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità del debitore, comprensive di codice fiscale/partita IVA;
 - b) l'indicazione della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale data di notifica della cartella di pagamento;
 - c) l'indicazione dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento;
 - d) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine più breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento;
 - e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'erario o verso terzi;
 - f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico del debitore per il recupero del credito di cui è chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento;
 - g) l'indicazione di eventuali altri debiti verso la Regione per i quali sia stata concessa la dilazione e sia in corso il pagamento rateale;
9. La domanda di rateizzazione o dilazione dovrà essere presentata in conformità al modello allegato al presente decreto;
10. Qualora la domanda di dilazione ovvero di rateizzazione non sia conforme al modello di cui al precedente punto 7 o non contenga tutti i dati e documenti specificati nel punto 6, l'ufficio ne dichiara l'inammissibilità.

Articolo 3

1. L'ufficio, ove lo ritenga opportuno, procede al controllo della veridicità dei dati contenuti nella domanda con le modalità di cui all'art. 71, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ovvero, nei casi non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto al debitore la relativa documentazione. Il debitore è tenuto a produrre la documentazione necessaria a consentire il relativo accertamento nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'ufficio. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta:
 - a) l'improcedibilità della domanda, qualora il provvedimento che decide sull'istanza non sia già stato



emesso;

- b) la revoca del provvedimento favorevole che sia già stato emesso, nel caso in cui la documentazione richiesta riguardi elementi che l'ufficio ha ritenuto determinanti per la decisione.
2. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla vigente normativa, il debitore decade dal beneficio concesso a ragione delle dichiarazioni non veritiere e l'ufficio revoca il relativo provvedimento.
3. Nel caso in cui il provvedimento emesso venga revocato, l'ufficio deve procedere all'immediata iscrizione a ruolo del debito non ancora riscosso.

Articolo 4

1. Il dirigente della struttura regionale competente, a seguito della favorevole istruttoria da concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza accorda, come previsto dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento di contabilità, una dilazione trimestrale qualora il debito sia d'importo inferiore ai duemila euro al lordo degli interessi e spese.
2. Per debiti d'importi da euro duemila può essere accordata la rateizzazione come appresso indicato, tenendo presente la situazione economica documentata dal richiedente, rapportata al credito che l'ufficio deve recuperare ed alla somma che il debitore può versare mensilmente:

da	a	numero massimo di rate
€ 2.000,00	€ 5.000,00	12
€ 5.000,00	€ 15.000,00	18
€ 15.000,00	€ 25.000,00	24
€ 25.000,00	€ 50.000,00	36
€ 50.000,00	in su	72

3. In ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00, e per crediti superiori ai venticinquemila euro la rateizzazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente di apposita garanzia fideiussoria o di assenso all'iscrizione ipotecaria, per come previsto dall'articolo 16, comma 7 del Regolamento di contabilità.

Articolo 5

1. Il tasso d'interesse applicabile alle richieste di dilazione o rateizzazione è quello determinato semestralmente, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Gli interessi vanno applicati con la seguente decorrenza:
- a. nel caso di dilazione, gli interessi devono essere calcolati tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la data di



decorrenza del debito e la scadenza del termine di pagamento;

b. nel caso di rateizzazione, si procede all'ammortamento del debito con il procedimento a rata costante, maggiorando la prima rata dell'importo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la data di decorrenza del debito e l'inizio del piano di ammortamento

3. La dilazione e la rateizzazione, sono subordinate, per come previsto dall'articolo 16, comma 5, del Regolamento di contabilità al previo pagamento degli interessi come sopra calcolati, nonché di un sesto del credito extra-tributario inadempito e delle eventuali spese d'istruttoria e di notifica maturate alla data della richiesta.

Articolo 6

1. Per ogni altro aspetto le strutture regionali si atterranno a quanto stabilito dal regolamento di contabilità e dalle norme ivi richiamate.
2. Si allega fac-simile del modello di domanda che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente Generale

Avv.to  Pietro Manna